



## COMUNE DI LIGNANO SABBIAADORO

C.A.P. 33054

PROVINCIA DI UDINE

Tel. 0431/409133

C.F. 83000710307

Fax 0431/409132

### ***CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI-COMUNALI 01 gennaio 2019 -31 dicembre 2019***

#### **Articolo 1**

##### **Oggetto**

Il presente capitolato ha per oggetto lo svolgimento del servizio di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale ai sensi del D.M. 24 maggio 2012 dei locali risultanti dall'allegato 1 al presente atto e dovrà avvenire con le modalità e la frequenza ivi indicate.

#### **Articolo 2**

##### **Durata dell'appalto**

L'appalto ha la durata di anni 1 a decorrere presumibilmente dal 1 gennaio 2019 e scadenza il 31 dicembre 2019.

#### **Articolo 3**

##### **Orario di svolgimento del servizio**

Il servizio di pulizia in oggetto dovrà svolgersi secondo quanto indicato nell'allegato 1 al presente capitolato in fasce orarie che risultino compatibili con il regolare svolgimento dell'attività lavorativa dei dipendenti del Comune.

Se gli addetti al servizio di pulizia verificano che nei locali ci sono delle attività in corso, non dovranno ostacolare le stesse; nel caso in cui l'impresa debba eseguire interventi durante l'orario di utilizzo degli uffici essa deve concordare preventivamente con i responsabili del settore interessato le date e l'orario in cui intende operare.

Il servizio di pulizia dovrà essere garantito anche nella giornata di sabato, secondo le modalità indicate nell'allegato 1 e limitatamente ai locali ivi specificati (con orario di apertura anche il sabato).

La rilevazione della presenza per l'effettuazione del servizio dovrà risultare dall'utilizzo della macchina timbratrice in uso presso gli edifici comunali (laddove presente) o nell'apposito registro predisposto e compilato dall'impresa di pulizie.

## **Articolo 4**

### **Esecuzione del contratto**

Ai sensi dell'art. 302 del D D.P.R. 5-10-2010 n. 207 dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.

Il responsabile del procedimento può autorizzare, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del codice, l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.

## **Articolo 5**

### **Obblighi dell'impresa**

L'aggiudicatario deve svolgere con la massima cura e disciplina il servizio di cui all'art. 1, in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato e dal contratto; L'aggiudicatario assume ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di eventuali danni arrecati al personale dell'impresa di pulizia e/o a terze persone e/o alle cose tanto del Comune che di terzi, in dipendenza del presente appalto.

L'impresa è tenuta ad ottemperare verso il proprio personale ed i terzi a tutti gli obblighi che derivano dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali e prevenzione degli infortuni assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. Il personale dovrà essere in regola con le specifiche norme igienico-sanitarie vigenti.

L'impresa, a pena di esclusione dalla presente gara, deve attuare nei confronti del proprio personale, occupato nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro applicabili, alla data del presente atto, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

L'aggiudicatario si impegna ad assorbire nel proprio organico il personale già operante a condizione che il numero e la qualifica del personale sia ammortizzabile con l'organizzazione della propria impresa. ( Cons. di Stato sez. V sentenza 16/6/2009 n. 3900 ).

Le eventuali cooperative concorrenti, che utilizzino per le prestazioni oggetto del presente appalto dei soci lavoratori, dovranno rispettare le disposizioni di cui alla legge n. 142/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare per quanto attiene al trattamento economico, previdenziale ed all'osservanza di tutti gli altri diritti previsti per i soci lavoratori.

L'aggiudicatario deve designare il responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e comunicare all'Amministrazione il

responsabile della sicurezza, di cui al D. Lgs 81/2008. Tali designazioni debbono essere comunicate all'Amministrazione alla data di attribuzione del servizio ed entro 8 giorni dalla loro sostituzione.

Entro e non oltre i 10 giorni lavorativi precedenti l'inizio del servizio la ditta aggiudicataria si impegna a fornire i nominativi del personale impiegato ed organizzare almeno 1 incontro per il personale ai quali parteciperà un referente incaricato dal Dirigente dell'Area Tecnica.

L'aggiudicatario deve garantire la tempestiva comunicazione di ogni e qualsiasi notizia relativa a variazioni, sospensioni, cessazioni, e modificazioni di qualsiasi tipologia ed entità nella fase di attuazione del programma di intervento, curandone la formalizzazione scritta via fax o e-mail a un referente incaricato dal Dirigente dell'Area Tecnica.

L'aggiudicatario sarà, direttamente e indirettamente, totalmente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o cose causati dal personale dipendente, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da un non corretto espletamento dei servizi assegnati.

In ogni caso l'aggiudicatario dovrà procedere tempestivamente ed a proprie spese al risarcimento dei danni causati a beni mobili ed immobili.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Amministrazione comunale in contraddittorio con i rappresentanti dell'aggiudicatario. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti in presenza di due testimoni, dipendenti dell'Amministrazione comunale, senza che l'aggiudicatario possa sollevare eccezione alcuna.

## **Art. 6**

### **Obblighi del personale addetto al servizio**

Il personale addetto al servizio presterà la propria opera sotto l'esclusiva direzione e responsabilità dell'impresa la quale dovrà dimensionare la presenza dei propri operatori nelle fasce orarie stabilite.

In particolare il personale dovrà: essere a conoscenza delle modalità di espletamento del servizio e dovrà essere consapevole dell'ambiente in cui è tenuto ad operare, mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, corretto e riservato anche in relazione a questioni di cui venisse casualmente a conoscenza durante lo svolgimento del servizio di pulizia.

L'aggiudicatario dovrà comunicare all'ufficio patrimonio l'elenco nominativo del personale che sarà impiegato nell'effettuazione del servizio, uguale comunicazione sarà effettuata in caso di variazione dello stesso.

Il Comune potrà chiedere la sostituzione degli addetti che a proprio insindacabile avviso, non tengano un comportamento corretto o che si dimostrino inadeguati.

Il personale dovrà indossare idonei capi di vestiario e dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento.

Il Comune consegnerà all'impresa copia delle chiavi necessarie per accedere ai locali oggetto del servizio, le quali dovranno essere custodite con la massima cura e restituite al termine dell'appalto; in caso di smarrimento o sottrazione di una o più chiavi, l'impresa dovrà farsi carico della sostituzione delle relative serrature, oltre alle spese conseguenti, dandone immediata denuncia di smarrimento. Nell'espletamento del servizio, il personale dell'impresa è tenuto ad effettuare l'apertura dei locali ed a verificare con cura la chiusura di finestre e porte di accesso dei locali oggetto del servizio una volta ultimato lo stesso.

### **Art. 7** **Referente dell'impresa**

L'impresa aggiudicataria dovrà comunicare all'ufficio Patrimonio entro la data di inizio del servizio il nominativo del referente per il controllo di tutte le operazioni del servizio stesso e dare comunicazione anche dell'eventuale sostituzione.

Il supervisore deve essere reperibile, responsabile dell'organizzazione ed in grado di assicurare il regolare svolgimento del servizio.

### **Art. 8** **Attrezzature, materiali e prodotti**

Le attrezzature, gli utensili e i macchinari utilizzati dall'impresa appaltatrice per la prestazione del servizio in oggetto, devono essere conformi a quanto previsto dalle norme comunitarie e nazionali in materia di sicurezza vigenti al momento dell'esecuzione del servizio. L'impresa deve utilizzare prodotti a ridotto impatto ambientale così come definiti nel D.M. 24 maggio 2012 art. 5.3 e art. 6.

Tutti gli attrezzi, utensili, i materiali ed i macchinari per eseguire le pulizie dovranno essere approntati a cura e spese dell'impresa aggiudicataria; quest'ultima deve altresì provvedere a propria cura e spese al montaggio, impiego e smontaggio di eventuali ponteggi, elevatori, ecc. che si rendano necessari, per l'esecuzione delle prestazioni comprese nel presente capitolato e nell'allegato 1. La tipologia degli attrezzi, dei materiali, macchinari e utensili che saranno utilizzati nella prestazione del servizio e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere compatibili con le caratteristiche dei locali in cui saranno utilizzati. L'impresa sarà responsabile della custodia dei macchinari, delle attrezzature tecniche e dei prodotti utilizzati nell'espletamento del servizio: il Comune non sarà responsabile per danni o furti alle attrezzature, macchine, prodotti, utensili.

I materiali di consumo dovranno essere conformi al D.M. 24 maggio 2012, alle norme igienico-sanitarie, vigenti al momento dell'esecuzione del servizio. L'impresa deve utilizzare, in particolare, dei prodotti che non deteriorino, modifichino o comunque alterino lo stato di conservazione dei pavimenti, dei mobili, delle suppellettili e di quant'altro compreso nel servizio di pulizia oggetto del presente capitolato.

Tutti i prodotti impiegati devono rispondere al D.M. 24 maggio 2012 ed alle normative vigenti in Italia e nell'Unione Europea relativamente a biodegradabilità, etichettature, dosaggi, avvertenze di pericolosità.

Il Comune si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione dei prodotti o delle attrezzature che, a suo insindacabile giudizio, arrechino danno agli immobili e/o mobili comunali e di chiedere il rimborso dei danni provocati dal cattivo uso di attrezzature o dall'impiego di materiali non idonei che potranno essere detratte dai pagamenti da effettuare alla ditta.

Tutte le prestazioni dirette all'esecuzione del servizio di pulizia dovranno essere eseguite a regola d'arte, in modo corretto e completo, con regolarità ed efficienza, evitando danni alle strutture e/o alle attrezzature, ai mobili, ecc.; in particolare, per la superficie dei pavimenti dovrà essere riservato un trattamento idoneo a mantenerli in buone condizioni di pulizia ed estetiche. Si ribadisce che, in ogni caso dovranno essere eseguite le prestazioni minime indicate nelle schede di cui all'allegato 1), che costituisce parte integrante del presente capitolato, secondo la frequenza indicata per ogni attività.

L'aggiudicatario dovrà provvedere inoltre alla fornitura del sapone liquido, della carta igienica e delle salviette di carta monouso per i servizi igienici, assicurandone il costante approvvigionamento. Essi dovranno essere di buona qualità e conformi alle disposizioni normative vigenti. Per quanto riguarda la fornitura di carta igienica, rotoli per asciugamani, salviette monouso ect., la stessa dovrà essere conforme a quanto stabilito dall'art. 5 punto 5.3.4 del D.M. 24 maggio 2012.

Tutti i rifiuti derivanti dall'utilizzo del servizio di pulizie in oggetto dovranno essere smaltiti a cura delle ditte aggiudicataria conformemente alla normativa vigente in materia.

## **Art.9**

### **Presenza visione dei locali**

La ditta appaltatrice partecipando alla gara, previa obbligatoria ricognizione dei locali oggetto di pulizia, da atto di essere a perfetta conoscenza della ubicazione e della natura degli spazi dove dovranno essere effettuate le pulizie, nonché della effettiva misura delle superfici orizzontali e verticali e di essere edotta di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente i locali e gli altri oggetti da

pulire. Conseguentemente nessuna obiezione potrà sollevare per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dei lavori in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo alla natura, alla superficie e alle caratteristiche dei locali, nonché degli spazi e degli oggetti da pulire.

#### **Art. 10**

##### **Locali assegnati all'impresa**

Il Comune si impegna a mettere a disposizione dell'aggiudicatario apposito locale/armadio destinati a ripostiglio/conservazione prodotti chimici riservandosi la facoltà di attuare controlli e verifiche periodiche sullo stato d'uso e di mantenimento dei locali, delle attrezzature e dei materiali custoditi. L'impresa è comunque responsabile dei locali/armadi assegnati.

#### **Art.11**

##### **Estensione e riduzione del servizio**

Il Comune si riserva la facoltà di estendere il servizio di pulizia anche a locali non espressamente previsti nel presente appalto, oppure di ridurre gli interventi di pulizia. In tal caso, il corrispettivo complessivo stabilito per il servizio è proporzionalmente aumentato o ridotto senza che ciò comporti indennizzi di sorta per l'impresa.

#### **Art.12**

##### **Interruzione del servizio**

Qualora il Comune effettui lavori di ripristino in alcuni locali di un edificio compreso nel presente appalto (o nell'appalto esteso ai sensi del precedente articolo), ha la facoltà di chiedere che sia sospeso, relativamente all'edificio o alla parte di edificio interessato, il servizio di pulizia.

In tal caso il corrispettivo verrà proporzionalmente ridotto o ricorrendone la fattispecie l'impresa aggiudicataria, ha l'obbligo di utilizzare il tempo recuperato per la prestazione del servizio di pulizia dove necessari, presso i locali che saranno indicati.

#### **Art.13**

##### **Lavori straordinari**

Il Comune può richiedere l'intervento degli operatori di cui dispone l'impresa aggiudicataria per effettuare pulizie straordinarie degli uffici e dei locali

indicati nell'allegato 1 del presente capitolato ed anche di locali o edifici non espressamente indicati dal presente capitolato, in occasione di situazioni particolari che comportino la necessità di prestazioni eccezionali, anche al di fuori dell'orario concordato.

Per tali interventi le parti concorderanno i tempi di esecuzione.

L'importo orario per le prestazioni di cui sopra è fissato nel seguente modo:

- rapporto tra l'importo complessivo offerto in sede di gara e il numero complessivo delle ore indicate nell'offerta tecnica.

Nella determinazione oraria sopra indicata si intendono compresi tutti gli oneri per la fornitura di materiale e prodotti necessari ad eseguire le pulizie straordinarie nonché utile d'impresa e spese generali.

#### **Art.14**

##### **Copertura assicurativa**

A garanzia degli obblighi previsti dal presente capitolato l'aggiudicatario dovrà stipulare con primaria compagnia di assicurazione una polizza per la copertura della responsabilità civile per danni a terzi e/o dipendenti dell'impresa o a cose nell'espletamento del servizio con massimale unico non inferiore a € 1.500.000,00, ferma restando l'intera responsabilità derivante dall'incarico anche per gli eventuali maggiori danni, eccedenti la somma sopra indicata.

A tale proposito l'impresa dovrà depositare, a pena di decadenza, all'atto della stipula del contratto, l'apposita polizza assicurativa, che dovrà avere validità non inferiore alla durata del contratto.

I danni a cose o persone in dipendenza delle prestazioni fornite dalla ditta aggiudicataria saranno pertanto a totale carico della stessa che è tenuta ad adottare tutte le cautele e procedimenti atti ad evitare la possibilità di qualunque danno e infortunio.

L'impresa dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati. Nel caso in cui non provveda si procederà a detrarre il valore dell'oggetto dal corrispettivo mensile senza particolari formalità

#### **Art.15**

##### **Cauzione definitiva**

L'aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria prima della stipulazione del contratto, di importo così come previsto dall'art. 103 D.Lgs. 50/2016.

La garanzia deve contenere tutte le seguenti previsioni:

- l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato del certificato di regolare esecuzione.

La garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. È fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno accertato.

L'importo della garanzia di esecuzione è precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione del presente appalto.

## **Art.16**

### **Garanzie per l'effettuazione del servizio**

L'impresa assicura e garantisce i servizi di cui al presente capitolato sempre ed in ogni caso, anche in presenza di agitazioni sindacali, vertenze sindacali, sciopero di fornitori o trasportatori, ecc...

La mancata prestazione delle operazioni previste dall'allegato 1 al presente capitolato (fatto salvo quanto disposto dagli artt. 20 e 21, del presente capitolato), dovuta a qualunque motivo, che comporti per l'Ente la necessità di provvedervi a propria cura comporterà l'addebito all'impresa delle spese a tale scopo sostenute dal Comune; tale importo sarà trattenuto sul prezzo del servizio all'atto della liquidazione della fattura relativa al mese in cui si è verificata la mancata prestazione.

Trattandosi di prestazioni contrattuali continuative, si procederà ad effettuare delle verifiche di conformità periodica, con cadenza trimestrale, per accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

E' facoltà della Stazione appaltante procedere a verifiche di conformità intermedie.

Alla verifica sarà invitato l'esecutore, che verrà tempestivamente avvisato, un rappresentante della stazione appaltante e il direttore dell'esecuzione. Alla fine della verifica, verrà redatto un apposito verbale.

A seguito della comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell'aggiudicatario, il direttore dell'esecuzione effettuerà i necessari



accertamenti e rilascerà il certificato attestante l'avvenuta ultimazione del contratto.

### **Art.17 Corrispettivo**

L'importo indicato dall'impresa per l'esecuzione del servizio di pulizie in oggetto, pari ad € \_\_\_\_\_ + oneri della sicurezza pari ad € € 5.467,44 + IVA pari ad € \_\_\_\_\_ per totali € \_\_\_\_\_ si riterrà comprensivo di ogni onere e spesa, tra cui il costo relativo ai materiali di consumo, compresi i sacchi per la raccolta dei rifiuti negli ambienti interni, la fornitura di sapone liquido, salviette igieniche e carta igienica, nonché quelli necessari per il trattamento di pavimenti, pareti, vetrate ecc., gli attrezzi e le eventuali macchine pulitrici, i mezzi aerei speciali, i ponteggi e quanto altro necessario per gli interventi di pulizia interna ed esterna, nell'osservanza di quanto previsto dalle norme nazionali e comunitarie in materia di sicurezza.

### **Art.18 Pagamenti**

I pagamenti saranno effettuati mensilmente e posticipatamente a fronte di presentazione di regolari fatture distinte per ogni plesso entro i termini di legge dal ricevimento delle fatture stesse. La liquidazione delle fatture sarà sospesa qualora siano stati contestati eventuali addebiti e/o siano sollevate delle contestazioni sulla regolarità delle prestazioni effettuate dall'impresa appaltatrice. Per tali sospensioni l'Impresa non potrà opporre eccezioni né pretendere risarcimento alcuno.

Il pagamento delle prestazioni dovute è subordinato alla verifica, da parte del Comune della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti (DURC). Alla fattura dovrà essere, altresì, allegato il piano del lavoro svolto durante il mese di riferimento (piano corrispondente alle prestazioni richieste con l'allegato 1 al presente capitolato).

L'Aggiudicatario assumerà, in sede di stipula del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii..

Nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale, l'Amministrazione comunale si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione l'Amministrazione comunale potrà applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso.

Ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'aggiudicatario e i subcontraenti della filiera delle imprese devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi pubblici devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al precedente comma, il codice identificativo di gara (CIG).

L'aggiudicatario comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Esso provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Per quanto ivi non previsto, si rinvia all'art. 3 L. 136/2010.

### **Art.19** **Adeguamento dei prezzi**

Si applica l'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

### **Art.20** **Subappalto**

Il servizio può essere subappaltato entro il limite del 30% dell'importo complessivo contrattuale.

In caso di subappalto il concorrente che intende subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando la parte della prestazione che intende subappaltare. Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 cui si rinvia.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dalla Stazione Appaltante con specifico provvedimento previa verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei

medesimi requisiti di carattere generale (cause ostative di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e all'art. 10 della L. 575/65) e di carattere tecnico, professionale, economico, finanziario e di idoneità professionale (art. 83 del D.Lgs. 50/2016) indicati nel disciplinare, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.

L'aggiudicatario dovrà trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti della ditta/e subappaltatrice/i copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al/i subappaltatore/i.

### **Art.21**

#### **Cessione del contratto e del credito**

E' vietata, da parte dell'aggiudicataria, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016. Per la cessione del credito derivante dal presente contratto trova applicazione quanto previsto dall'art. 117 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii..

In caso di inosservanza da parte dell'aggiudicataria degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

### **Art.22**

#### **Penalità**

Qualora si verificano delle insufficienze e/o delle mancanze di esecuzione di uno o più degli interventi previsti dall'allegato 1 al presente capitolato, il Comune procederà all'applicazione delle seguenti penali (dette penali, qualora le insufficienze e/o mancanze di esecuzione di interventi si protraggono per più giorni, saranno calcolate moltiplicando il valore indicato per ogni giorno di mancato o insufficiente intervento):

a) Operazioni giornaliere:

- mancata esecuzione di una o più operazioni in un solo ufficio: € 30,00# per singola operazione non effettuata;
- mancata esecuzione di una o più operazioni in più uffici: € 30,00# per singola operazione non effettuata, moltiplicati per il numero di uffici interessati;
- mancata esecuzione di una o più operazioni in un intero edificio: € 800,00#;
- insufficiente esecuzione di una o più operazioni in un ufficio: € 20,00# per singola operazione;

- insufficiente esecuzione di una o più operazioni in più uffici: € 20,00# per singola operazione, moltiplicati per il numero di uffici interessati;
- b) operazioni trisettimanali, bisettimanali, settimanali:
- per ciascuna operazione prevista e non effettuata, riferita ad un solo ufficio: € 50,00#;
  - per ciascuna operazione prevista e non effettuata, riferita a più uffici: € 50,00#, moltiplicati per il numero di uffici interessati;
  - per ciascuna operazione prevista eseguita in modo insufficiente e riferita ad un solo ufficio: € 30,00#;
  - per ciascuna operazione prevista eseguita in modo insufficiente, riferita a più uffici: € 30,00#, moltiplicati per il numero di uffici interessati;
  - mancata esecuzione di una o più operazioni in un intero edificio: € 1.000,00#;
- c) operazioni quindicinali, mensili, trimestrali, semestrali, annuali:
- per ciascuna operazione prevista e non effettuata riferita ad un solo ufficio: € 100,00#;
  - per ciascuna operazione prevista e non effettuata riferita a più uffici: € 100,00# moltiplicati per il numero di uffici interessati;
  - per ciascuna operazione prevista eseguita in modo insufficiente e riferita ad un solo ufficio: € 60,00#;
  - per ciascuna operazione prevista eseguita in modo insufficiente e riferita a più uffici: € 60,00#, moltiplicati per il numero di uffici interessati;
  - per mancata esecuzione di una o più operazioni in un intero edificio: € 1.000,00;
  - per mancato approvvigionamento del materiale di consumo (sapone liquido, carta igienica, salviette monouso): € 20,00# al giorno per servizio igienico;
  - per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli interventi periodici indicati nell'allegato 1 rispetto al progetto tecnico previsto: € 50,00#;
  - per danneggiamenti arrecati per incuria o negligenza a locali, apparecchiature, arredi, mobili, ecc., verrà applicata una penale pari al valore del materiale danneggiato.

L'applicazione delle penali di cui sopra avverrà previa contestazione scritta verso la quale l'Impresa di pulizia avrà la facoltà di chiarire, per iscritto, i motivi dell'inadempimento entro il termine fissato nella contestazione.

Il Comune procederà all'incameramento della penale mediante trattenuta diretta su quanto dovuto alla ditta per le prestazioni del presente appalto.

Qualora detto corrispettivo sia insufficiente, l'ammontare della sanzione sarà addebitato sulla cauzione, con conseguente obbligo di integrazione della stessa, ai sensi dell'art. 18 del disciplinare di gara.

## **Art.23**

### **Risoluzione del contratto**

Per quanto riguarda la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, si rinvia all'art. 108 D.Lgs. 50/2016.

Ai fini della risoluzione, si considera grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo:

- l'impresa di pulizie non applichi nei confronti del personale che presta il servizio di pulizia di cui al presente appalto il contratto collettivo del personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizie vigente nel periodo e nell'ambito territoriale di riferimento dell'appalto, oppure, nel caso di cooperative che utilizzino per le prestazioni oggetto del presente appalto dei soci lavoratori, la cooperativa non rispetti le disposizioni di cui alla legge n. 142/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare per quanto attiene al trattamento economico, previdenziale ed all'osservanza di tutti gli altri diritti previsti per i soci lavoratori;
- vi sia la dichiarazione di fallimento o sottoposizione ad altre procedure concorsuali dell'aggiudicatario;
- vi sia la sospensione del servizio di pulizia per tre giorni lavorativi consecutivi anche in solo uno degli edifici di cui all'allegato 1 del presente capitolato;
- l'esecuzione del servizio di pulizia sia incompleta, imperfetta o tardiva ed abbia dato luogo, nell'arco di un mese, all'irrogazione di cinque penalità di cui all'art. 20 del presente capitolato;
- nei casi previsti dall'art. 19 del presente capitolato;
- intervenga la cancellazione o sospensione dell'impresa dal registro delle imprese o dall'albo provinciale di cui alla Legge 25 gennaio 1994, n° 82 e successive modificazioni ed integrazioni ed al decreto del Ministero dell'Industria del 07 luglio 1997, n. 274 e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente all'attività di pulizia.

Per ipotesi di inadempimento diverse da quelle di cui sopra il Comune potrà risolvere il contratto previa diffida ad adempiere entro quindici giorni ai sensi dell'art. 1454 del codice civile.

La risoluzione del contratto comporta l'immediata impossibilità di proseguire il rapporto contrattuale.

I maggiori costi dovuti all'affidamento del servizio di pulizia ad altra ditta saranno posti a carico dell'impresa di pulizia che ha causato la risoluzione del contratto. Inoltre il Comune chiederà il risarcimento di tutti gli ulteriori danni subiti a causa della risoluzione del contratto e per i fatti che hanno causato la risoluzione. A tal fine il Comune potrà valersi anche sulla cauzione.

**Art.24**  
**Risoluzione del contratto per reati accertati**

Per quanto concerne la risoluzione del contratto per reati accertati, si rinvia a quanto previsto dall'art. 108 D.Lgs. 50/2016.

**Art.25**  
**Recesso dell'Amministrazione**

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in base all'art. 21-sexies della legge n. 241/1990 ed ai sensi dell'art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse.

Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.

**Art.26**  
**Recesso dell'Amministrazione ex art. 1 comma 13 L. 135/2012**

In forza dell'art. 1 co. 13, Legge 135/2012, l'amministrazione si riserva di recedere dal contratto di fornitura o servizi nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, co. 1, della legge n. 94 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione.

Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all'aggiudicatario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

Non si fa ricorso al diritto di recesso se l'appaltatore acconsente a una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, co. 3, della Legge n. 94 del 1999.

**Art.27**  
**Recesso dell'aggiudicatario**

Si rinvia agli artt. 302 e 305 D.P.R. 207/2010.

### **Art.28**

#### **Provvedimenti conseguenti all'inadempimento**

Per quanto concerne i provvedimenti conseguenti all'inadempimento, si rinvia agli artt. 108-110 D.Lgs. 50/2016.

### **Art.29**

#### **Cessione dei crediti derivanti dal contratto**

In caso di cessione dei crediti derivanti dal contratto, si rinvia a quanto previsto dall'art. 106 D.Lgs. 50/2016.

### **Art.30**

#### **Controversie e foro competente**

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite all'Autorità Giurisdizionale Ordinaria con esclusione espressa di qualsiasi devoluzione al giudizio arbitrale.

Il foro competente in esclusiva sarà il Tribunale di Udine.

### **Art.31**

#### **Spese**

Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto relativo al presente appalto sono a carico dell'appaltatore.

### **Art.32**

#### **Domicilio dell'appaltatore**

Ai sensi e ad ogni effetto l'appaltatore dichiara di avere domicilio fiscale a \_\_\_\_\_ con recapito in via \_\_\_\_\_, n.\_\_\_\_\_.

Altresì dichiara di avere la sede operativa a \_\_\_\_\_ con recapito in via \_\_\_\_\_, n.\_\_\_\_\_, telefono n.\_\_\_\_\_, pec\_\_\_\_\_.

### **Art.33**

#### **Direttore di esecuzione**

Il direttore di esecuzione del presente contratto è il Responsabile Unico del Procedimento.

L'aggiudicatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora

l'aggiudicatario non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il direttore di esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio dell'esecutore, che può far valere eventuali difformità, ai sensi dell'art. 304 D.P.R. 207/2010, a cui si rinvia per la procedura di redazione del verbale.

Per quanto riguarda la sospensione dell'esecuzione, si rinvia a quanto previsto dall'art. 308 D.P.R. 207/2010.

#### **Art.34**

##### **Trattamento dei dati personali**

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, si applica la vigente normativa in materia di privacy (D.Lgs. 196/2003) e la vigente regolamentazione comunale in materia.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il Comune in qualità di titolare del trattamento dei dati, designerà l'impresa aggiudicataria quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali strettamente inerenti allo svolgimento dei servizi di cui al presente Capitolato, la quale dovrà accettare tale nomina e si impegnerà conseguentemente ad operare in ottemperanza alle relative disposizioni normative indicate dal predetto decreto legislativo e dalle sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché in aderenza alle disposizioni emanate dal Comune in termini di sicurezza e tutela della riservatezza.

#### **Art.35**

##### **Clausola di rinvio e richiamo codice di comportamento**

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici (in particolare, il D.Lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010) e al regolamento dei contratti del Comune di Lignano Sabbiadoro.

Si richiama inoltre espressamente la vigenza della D.P.R. 62/2013 articolo 2 che prevede l'applicazione per quanto compatibile del Codice di Comportamento per i dipendenti pubblici anche ai titolari e collaboratori a qualsiasi titolo dei contraenti con la pubblica amministrazione, oltre che la vigenza del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Lignano Sabbiadoro, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 152, dd. 11.07.2013.

Il mancato rispetto delle sopraccitate norme comportamenti potrà costituire clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice, previa procedura di contestazione degli addebiti, e valutazione della gravità degli stessi.



## **Art.36**

### **Accettazione espressa di clausole contrattuali**

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, l'appaltatore approva specificamente le clausole contenute negli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 del presente capitolato.